

COMUNE DI RIANO

(Provincia di Roma)

- CESSIONE DI FABBRICATO (Uso esclusivo per un periodo superiore al mese)
(Art. 12 D.L. 21.03:1978, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191)
- DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' per Cittadini Extracomunitari
(Art.7 D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche)

Il sottoscritto/a _____ nato a _____

Provincia di _____ o Nazione _____ residente a _____

Via/Piazza _____ n° _____ Recapito telefonico _____

Dichiara che in data ___/___/___ ha ceduto in _____ per uso _____

Al Sig/ra: _____ nato/a a _____

Provincia di _____ Nazione _____ il _____

Residente a _____ via _____

Con cittadinanza _____ Recapito telefonico _____

Tipo di documento _____ Numero _____ Data di rilascio _____

Autorità che ha rilasciato il documento _____

Il fabbricato sottoindicato, già adibito a: _____

sito in: _____ Comune _____ Provincia _____

Via/piazza _____ n° _____ C.A.P. _____

Piano _____ Scala _____ Interno _____ Vani _____

Data _____ Il Dichiarante _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Il Sig./ra _____ nato/a a _____

Il _____ Residente a _____ tipo documento _____

Nr _____ Rilasciato/a _____ In data _____

ha presentato la Comunicazione nr. _____

- Ai sensi dell'Art. 12 del D. L. del 21.03.78, n. 59 convertito in legge 18.05.78, n. 191.
- Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Riano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Riano. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <https://comune.riano.rm.it/>. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Data _____ L'incaricato _____

CESSIONE DI FABBRICATO

Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in Legge 18.5.1978 n. 191

1) Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

A) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P. S. oppure, ove questo manchi, al Sindaco).

L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

B) Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

C) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti:

fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione. D)

La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ

Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche del 30.07.2002 n. 189

1) Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

2) La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta.